

# REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
ROMA

SEZIONE TERZA QUATER

**Registro Ordinanze:** 742/06

**Registro Generale:** 414/2006

nelle persone dei Signori:

**MARIO DI GIUSEPPE** Presidente

**LINDA SANDULLI** Cons.

**UMBERTO REALFONZO** Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **01 Febbraio 2006**

Visto il ricorso 414/2006 proposto da:

*NICASTRO FLORIANA*

*CERRONI LETIZIA*

*MARCHETTI PATRIZIA*

rappresentato e difeso da:

*DE LIBERATO AVV. FRANCESCA*

*SALERNI AVV. ARTURO*

con domicilio eletto in ROMA

*VIALE CARSO, 23*

*presso*

*SALERNI AVV. ARTURO*

**contro**

*MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

rappresentato e difeso da:

*AVVOCATURA DELLO STATO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA DEI PORTOGHESI, 12*

*presso la sua sede*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della circolare 84/05 avente ad oggetto: linee guida per la definizione e l'impiego del portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione;

- di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA*

Nominato relatore il Consigliere Umberto Realfonzo e uditi alla Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006 gli avvocati come da verbale;

Considerato che il ricorso non pare "prima facie" manifestamente infondato con riferimento:

-) al terzo profilo di gravame, relativamente alla Sez. C.b, concernente le biografie dell'alunno per violazione del principio di finalità del trattamento;

-) al quarto motivo di gravame, relativo all'inserimento della religione cattolica nell'ambito delle materie curriculari, per violazione dell'art. 304, IV del d.lgs. 16.4.1994, 297,

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Quater, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità Amministrativa ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1 febbraio 2006.

Mario Di Giuseppe

Presidente

Umberto Realfonzo

Consigliere, relatore